

**DETERMINAZIONE DSAI/18/2026/GAS**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI  
DISTRIBUZIONE DEL GAS. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI  
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE  
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 14 luglio 2026

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 4 novembre 2016, 625/2016/S/gas (di seguito: deliberazione 625/2016/S/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025" e s.m.i. (di seguito: RQDG 20/25);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito: deliberazione 201/2023/A);
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A;
- la deliberazione dell'Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com, recante "Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 598/2023/E/com);

- la deliberazione dell’Autorità 2 dicembre 2025, 532/2025/R/gas di approvazione della “Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2027”, in vigore dal 1° gennaio 2026 (di seguito: RQDG 20/27);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2025, 561/2025/E/gas (di seguito: deliberazione 561/2025/E/gas);
- la specifica tecnica dell’Ente Nazionale Italiano di Normazione, 13 novembre 2008, UNI 11297:2008 (di seguito: specifica tecnica UNI/TS 11297);
- le Linee guida del Comitato Italiano Gas (di seguito: CIG), edizione aprile 2012, n.10 (di seguito: Linee guida CIG 10/2012), sostituita dalle Linee guida CIG, edizione febbraio 2022, n. 10 (di seguito: Linee guida CIG 10/2022);
- le linee guida del CIG, edizione gennaio 2020 n. 7 (di seguito: Linee guida CIG 7/2020);
- le Linee guida del CIG, edizione maggio 2020 n. 12 (di seguito: Linee guida CIG 12/2020).

**CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l’attività di distribuzione sono tenute a predisporre per ogni impianto di distribuzione il “Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersioni di gas” in conformità alle norme tecniche vigenti tra cui la specifica tecnica UNI/TS 11297; in particolare la specifica tecnica UNI/TS 11297, recante “Metodologia di valutazione rischi di dispersione gas”, individua la formula da seguire per il calcolo dell’indice di rischio (Irimp) (paragrafo 4);
- ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della RQDG 20/25 (ora articolo 15, comma 1, della RQDG 20/27), le imprese che esercitano l’attività di distribuzione del gas sono destinatarie di una serie di obblighi, tra cui:
  - l’obbligo di disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia (lettera a), tra cui l’utilizzo del modulo di “rapporto di pronto intervento”, con particolare attenzione al rispetto dei requisiti minimi sul contenuto dei dati; in particolare il paragrafo 5 delle Linee guida CIG 10/2022 prevede che il personale della struttura operativa di pronto intervento, una volta attivato, deve recarsi sul luogo dell’intervento e, tra l’altro, redigere il rapporto di pronto intervento contenente “*nel caso di dispersione, classificazione della medesima*”; inoltre, il paragrafo 4 delle Linee guida CIG 7/2020, il paragrafo 4 delle Linee guida CIG 12/2020 e il paragrafo 5.3 delle Linee guida CIG 10/2012 poi sostituito dal paragrafo 3.3 delle Linee guida CIG 10/2022, prescrivono, all’impresa di assicurarsi che il personale sia adeguatamente formato, istruito e aggiornato rispetto allo svolgimento delle proprie mansioni;

- l'articolo 38 della RQDG 20/25 impone alle imprese distributrici l'obbligo di comunicare all'Autorità entro il 31 marzo di ogni anno, tra l'altro, per l'anno di riferimento:
  - i metri di rete in esercizio al 31 dicembre dell'anno di riferimento, suddivisi per rete AP/MP e BP (comma 2, lett. f);
  - il numero di dispersioni localizzate su segnalazione di terzi (comma 3, lett. b).

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con deliberazione 561/2025/E/gas, l'Autorità ha approvato un programma di cinque verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas naturale, tra cui AMG Energia S.p.A. (di seguito anche AMG Energia o società), individuate tra quelle che negli ultimi dieci anni non hanno subito una verifica ispettiva ai fini del riconoscimento degli incentivi sui recuperi di sicurezza, tenendo anche conto della dimensione degli impianti gestiti e della loro distribuzione sul territorio nazionale;
- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato nei giorni 3-5 marzo 2026, una verifica ispettiva presso la sede legale della società avente ad oggetto i dati relativi all'impianto di distribuzione di gas naturale, denominato "PALERMO" gestito dalla medesima società, con riferimento all'anno 2024 ed alle componenti "DISPERSIONI" e "ODORIZZAZIONE";
- dall'esame delle risultanze della verifica ispettiva effettuata e dalla documentazione ivi acquisita è emerso che:
  - i. in violazione dell'articolo 14, comma 4, della RQDG 20/25 la società non ha predisposto correttamente, per l'impianto di distribuzione denominato "PALERMO" e per l'anno 2024, un "Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersioni di gas" applicando, in particolare, una formula per calcolo dell'indice di rischio (Irimp) non conforme alla specifica tecnica UNI/TS 11297 (doc. 13c allegato alla *check list*);
  - ii. in violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a), della RQDG 20/25 e dell'articolo 15, comma 1, della RQDG 20/27, la società:
    - come dalla stessa ammesso in sede di verifica ispettiva, non dispone di proprio personale operante presso gli impianti di distribuzione gestiti *"formato ai sensi delle Linee Guida CIG N. 7 edizione 2020 recante "classificazione delle dispersioni di gas sull'impianto di distribuzione", N. 10 edizione 2022 recante "esecuzione delle attività di pronto intervento gas", N. 12 edizione 2020 recante "attivazione o riattivazione dell'impianto del cliente finale", non avendo svolto da oltre cinque anni corsi di formazione su tali tematiche"* (punto 21 della *check list*);
    - non ha riportato sul modulo di pronto intervento, come previsto dal paragrafo 5 delle Linee guida CIG 10/2022, la classificazione di una delle venti dispersioni da danneggiamento da parte di terzi del 2024, relative

all'impianto di distribuzione denominato "PALERMO" ed all'anno 2024, (cartella 1211 del doc. 9.b allegato alla *check list*);

iii.in violazione dell'articolo 38, comma 2, lett. f) della RQDG 20/25, la società, come dalla stessa ammesso in sede di verifica ispettiva, non ha comunicato all'Autorità il numero corretto di metri di rete in esercizio al 31 dicembre 2024 relativi all'impianto di distribuzione denominato "PALERMO" (punto 3 della *check list* e doc. 3.b allegato nonché "Raccolta Dati: Sicurezza e continuità del servizio di distribuzione gas" anno solare 2024); inoltre, in violazione dell'articolo 38, comma 3, lett. b) della RQDG 20/25, per l'anno 2024 e con riferimento all'impianto di distribuzione denominato "PALERMO", la società, come dalla stessa ammesso in sede di verifica ispettiva, non ha comunicato all'Autorità il numero corretto di dispersioni dovute a danneggiamento da parte di terzi (punto 9 della *check list* nonché "Raccolta Dati: Sicurezza e continuità del servizio di distribuzione gas" anno solare 2024).

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può avviare un procedimento sanzionatorio con eventuale chiusura con procedura semplificata, individuando, nella determinazione di avvio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni;
- nei casi di cui al citato articolo 13, comma 1, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio, il destinatario del provvedimento finale può:
  - i. previa cessazione delle condotte contestate ancora in essere e rinuncia alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, il che produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 13, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com);
  - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente

determinazione (articolo 13, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com).

**RITENUTO CHE:**

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, nei confronti di AMG Energia S.p.A.;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza delle contestazioni, consentono, ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
  - quanto al criterio della *gravità delle violazioni*, le condotte della società di cui alle contestazioni *sub i.* e *sub ii.* sono in contrasto con la regolazione prescritta dall'Autorità a garanzia della sicurezza e della qualità delle prestazioni rese agli utenti serviti. In particolare, la condotta di cui alla contestazione *sub i.* risulta accertata per l'anno 2024 e afferisce all'impianto di distribuzione denominato "PALERMO" (che al 31 dicembre 2024 serviva 162.118 PdR); la contestazione *sub ii.* in merito alla formazione del personale risulta accertata dal 2021 e afferisce tutti i tre impianti di distribuzione gestiti dalla società che al 31 dicembre 2024 servivano 163.719 PdR; mentre la contestazione *sub ii.* in merito all'errata compilazione dei moduli di pronto intervento è stata accertata con riferimento ad una sola dispersione del 2024 relativa all'impianto di distribuzione denominato "PALERMO". Sempre con riferimento al profilo della gravità rileva che le condotte di cui alla violazione *sub iii.* sono in contrasto con gli obblighi di registrazione dei dati di sicurezza all'Autorità, funzionali allo svolgimento dei poteri di regolazione e vigilanza dell'Autorità e afferiscono all'anno 2024 e per il solo citato impianto di distribuzione denominato "PALERMO";
  - con riferimento ai criteri dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* non risultano circostanze rilevanti;
  - relativamente al criterio della *personalità dell'agente*, si rileva che la società è stata già sanzionata con la deliberazione 625/2016/S/gas, per violazioni in materia di messa in servizio di gruppi di misura elettronici del gas;
  - in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva, dall'ultimo bilancio d'esercizio disponibile, relativo all'anno 2024, che la società ha realizzato un fatturato pari a euro 30.804.414;
- gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, di determinare la sanzione nella misura complessiva di euro 95.625 (novantacinquemilaseicentoventicinque).

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- in ragione della prevalenza dell'interesse all'adempimento degli obblighi violati, rispetto alla rapida definizione del procedimento sanzionatorio, la dimostrazione, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, della formazione del personale operante sugli impianti gestiti, in merito alle attività di cui alle Linee guida CIG 7/2020, 12/2020 e 10/2022, costituisce presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione sopra indicata.

**DETERMINA**

1. di avviare un procedimento nei confronti di AMG Energia S.p.A. per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, l'importo complessivo della sanzione amministrativa pecuniaria in euro 95.625 (novantacinquemilaseicentoventicinque);
3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
  - i. ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, **previo adempimento debitamente documentato, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, delle misure di cui al precedente "Considerato, infine, che"**, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al precedente punto 2, tramite versamento da effettuarsi mediante l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione **"Comunicati per operatori Pagamento Sanzioni Arera tramite pagoPA"** del sito istituzionale dell'Autorità, selezionando "Vai al pagamento" e poi "Crea pagamento spontaneo" ed indicando, oltre ai dati del debitore, nel "Dettaglio pagamento" **"Fondo Sanzioni Arera"**, l'importo ridotto di **euro 31.875 (trentunomilaottocentosettantacinque)** nonché, nel campo causale, **"Fondo Sanzioni Arera determinazione DSAI/18/2026/gas"**;
  - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
5. di prevedere che il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 i., previo adempimento delle misure ivi descritte – che dovranno essere comunicati

- all'Autorità mediante l'invio di prova documentale – determinino, ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
6. di designare, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e degli articoli 13, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 201/2023/A quale responsabile del procedimento l'avv. Luciano Moccia, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della Regolazione Servizi Ambientali e Infrastrutture Energetiche della Direzione Sanzioni e Impegni;
  7. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 140 (centoquaranta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
  8. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine per la comunicazione del provvedimento finale è di 250 (duecentocinquanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
  9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it), all'attenzione del Responsabile del procedimento e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
  10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 6 dell'Allegato A della deliberazione 598/2023/E/com, possono presentare al Responsabile del procedimento richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
  11. di comunicare il presente provvedimento a AMG Energia S.p.A. (P.IVA 04797170828) mediante PEC all'indirizzo [segreteria@pec.amgenergia.it](mailto:segreteria@pec.amgenergia.it) di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Milano, 14 luglio 2026

Il Direttore  
*avv. Michele Passaro*